

ISTITUTO DON BOSCO VILLAGE SCHOOL

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Adottato ai sensi del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007)

Art. 1

Premessa

1.1 L'istituto "Don Bosco Village School" con il presente Regolamento, previsto dall'art. 4.1 del DPR 249/1998, definisce il proprio modello disciplinare, con riferimento alla prassi pedagogica di don Bosco, ai valori e principi enunciati nel *Progetto Educativo di Istituto* e nel *Regolamento di Istituto per allievi*, nel quadro delle norme generali e dei principi enunciati nello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di cui al DPR 235/2007*.

1.2 Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo di aiutare gli allievi a costruire atteggiamenti di autocontrollo e di rispetto reciproco, per il raggiungimento degli obiettivi della scuola, a vantaggio di tutti. Pertanto i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 2

Mancanze disciplinari

2.1 I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, in quanto manifestano incapacità di autocontrollo, con ricadute negative sul clima di correttezza e reciproco rispetto nell'ambito della comunità scolastica, sono da riferire ai *doveri* di cui all'art.3 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti*, e al *Regolamento di Istituto per gli allievi* allegato al Libretto scolastico personale.

2.2 Riepilogo dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari:

- a. Violazione delle disposizioni del *Regolamento di Istituto* e delle norme di sicurezza;
- b. Mancanza ai doveri scolastici e negligenza abituale più volte segnalati alla famiglia;
- c. Mancanza di rispetto verso insegnanti e operatori scolastici, verso i compagni e le istituzioni, soprattutto se caratterizzati da profili di violenza e di reiterazione;
- d. Comportamenti che, in varie modalità, turbano e danneggiano il regolare e proficuo svolgimento dell'attività didattica;
- e. Uso scorretto e danneggiamento del materiale didattico, delle attrezzature, e degli ambienti;
- f. Alterazione di documenti scolastici: libretto personale, valutazioni di profitto, giustificazioni,;
- g. Diffusione e uso di sostanze stupefacenti, furto, minacce, atti di bullismo, cyber bullismo; Consumo di alcool e sigarette
- h. Uso, durante l'attività didattica, compresi i tempi e gli ambienti degli intervalli, di dispositivi elettronici per scopi ludici e per la registrazione e la diffusione audio-video Legge sulla privacy).

art. 3

Provvedimenti disciplinari e organi competenti

3.1 Gradualità e competenza per i provvedimenti disciplinari di cui alle tipologie dell'art. 2:

- a. Richiamo verbale a cura del Docente;
- b. Richiamo scritto, a cura del Docente, sul Libretto scolastico personale, con eventuale convocazione dei genitori;
- c. Convocazione in Presidenza, con eventuale annotazione sul Libretto personale;
- d.. Sospensione dalle lezioni per singole discipline, con permanenza a scuola;

e. Sospensione dalle lezioni, con obbligo di presenza a scuola o con allontanamento dalla comunità scolastica, da uno a 15 giorni, in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari (decisione presa all'interno della Giunta Esecutiva di Istituto)

f. Sanzioni più gravi nel caso di mancanze previste dal *Regolamento di Istituto per allievi*, e per infrazioni di particolare gravità, di cui alla seconda parte dell'art.1.6 del DPR 235/2007.

Art.4

Caratteri dei provvedimenti disciplinari

4.1 Nel solco della prassi pedagogica di don Bosco, prima di arrivare alla sanzione disciplinare grave, l'educatore ricorrerà a tutti gli altri mezzi:

- scegliere nelle correzioni il momento favorevole e possibilmente non in pubblico;
- fare in modo che l'allievo percepisca che non si opera per impulsività e animosità;
- lasciare comunque al colpevole la speranza che possa riscattarsi;
- usare grande pazienza per fare in modo che l'allievo comprenda il suo sbaglio.

4.2 Le sanzioni disciplinari, tranne casi previsti dal Regolamento di Istituto, avranno carattere di temporaneità e gradualità; saranno proporzionate all'infrazione e avranno finalità educativa, tenuto conto della situazione personale dell'allievo, dei profili di gravità e/o di reiterazione.

4.3 È possibile l'adozione contemporanea e contestuale di due o più dei provvedimenti indicati, a discrezione dell'organo che adotta il provvedimento. Come pure sarà possibile che l'organo che adotta la sanzione possa utilizzare provvedimenti secondari, di forme e modalità diverse, sostitutivi o aggiuntivi di quanto previsto.

4.4 I provvedimenti disciplinari che comportano una formulazione scritta concorrono, di norma, a determinare il voto di condotta e, per le classi del triennio, a determinare il Credito scolastico, per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo.

4.5 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma essa trova la sua sanzione solo nel voto di condotta.

4.6 Il provvedimento di cui alla lettera f) è disposto in caso di infrazioni disciplinari gravi o ripetute, la durata dell'allontanamento è commisurata ai profili di gravità.

4.7 Di ogni sanzione disciplinare superiore al richiamo verbale viene data comunicazione telefonica e/o scritta alla famiglia attraverso il Libretto scolastico personale.

Art. 5

Organi competenti per le sanzioni

5.1 I provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 3 sono adottati dai seguenti organi scolastici:

- quelli relativi alle lettere a), b) sono di competenza rispettivamente dei Docenti
- quelli di cui alla lettera c), d), e) sono di competenza del Preside
- quello di cui alla lettera f) è di esclusiva competenza del Consiglio di classe composto dalla sola componente Docenti presieduto dal Preside
- quelli di cui alla lettera g) e h) sono adottati dalla Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto

5.2 Il Preside è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica, comunque sempre dopo aver sentito le ragioni esposte dall'allievo in causa.

Art. 6

Procedimento di adozione delle sanzioni disciplinari

6.1 La procedura con cui viene adottato un provvedimento disciplinare sarà rapida e semplificata, comunque idonea a garantire l'accertamento dei fatti e condizioni di equità.

6.2 L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza fatta all'allievo dal Docente o dai responsabili della scuola.

6.3 Nei casi di competenza del Consiglio di classe, di cui all'art. 3 f), il Preside invita prima l'allievo a esporre le proprie ragioni. Il provvedimento adottato dal Consiglio sarà opportunamente motivato, trascritto a Verbale, comunicato alla famiglia tramite Libretto scolastico personale e/o comunicazione telefonica.

Nei casi di cui all'art. 3 f) si seguirà il medesimo procedimento, con quanto richiesto dalla vigente normativa in relazione ai profili di gravità.

Art. 7

Ricorsi e Organo di garanzia

7.1 Per l'eventuale ricorso contro il provvedimento disciplinare si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 5 del DPR 249. Comunque la sanzione sarà esecutiva anche in pendenza di eventuale procedimento di impugnazione.

7.2 L'Organo di garanzia, insediato ogni anno, è composto dal Direttore dell'Istituto, dal Preside che lo presiede e designa il Segretario, da un Docente, da un genitore del Consiglio di Istituto, da uno studente facente parte del Consiglio di Istituto e designato dai rappresentanti di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

(DPR 22.06.2009, n. 122)

CRITERI GENERALI

1. La valutazione del comportamento degli studenti, in sede di scrutinio intermedio e finale, è espressa collegialmente dal Consiglio di classe e “concorre alla determinazione dei crediti scolastici”.
 2. La valutazione del comportamento inferiore a 6/10, se riportata in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica all’anno successivo, o la non ammissione all’esame conclusivo.
 3. La votazione insufficiente viene attribuita “soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità”.
 4. Tenuto conto della valenza formativa ed educativa del voto di condotta, il Consiglio di classe considera i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso del periodo considerato, e valuta l’insieme dei comportamenti posti in essere dallo studente.
- Il Consiglio di classe attribuirà il voto di condotta in base ai criteri esplicitati nei seguenti indicatori e descrittori.

INDICATORI

- a. Rispetto del Regolamento di Istituto, condivisione della proposta educativa e partecipazione al dialogo educativo.**
- b. Comportamento responsabile e corretto:**
 - durante l’attività didattica, nella collaborazione con gli insegnanti, nel rispetto dei compagni del gruppo classe;
 - nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e del materiale della scuola.
- c. Frequenza alle lezioni e puntualità agli orari della giornata.**
- f. Interventi delle autorità scolastiche e/o comunicazioni disciplinari ai genitori.**

DESCRITTORI PER LA ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

VOTO 10

- a. Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento scolastico di Istituto; condivisione della proposta educativa della scuola.
- b. Comportamento corretto e sempre partecipativo durante l’attività didattica; disponibilità alla collaborazione con insegnanti e nell’aiuto ai compagni; presenza propositiva all’interno della classe.
- c. Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative; puntualità nella presenza a scuola; partecipazione costante in occasione di verifiche.
- d. Interessi culturali solidi, coltivati con studio sistematico e capace di approfondimento critico personale; profitto di livello molto buono; puntualità nell’adempimento degli impegni scolastici: rispetto delle consegne e delle scadenze; partecipazione alle attività integrative.
- e. Assenza di richiami e/o note disciplinari.

VOTO 9

- a. Occasionale trasgressione delle disposizioni contenute nel Regolamento scolastico di Istituto; qualche atteggiamento di indifferenza nei confronti della proposta educativa.
- b. Qualche comportamento di disturbo dell'attività didattica; interesse non sempre vivace e partecipazione a volte selettiva all'attività didattica.
- c. Occasionali e non motivati ritardi.
- d. Impegno di studio non sempre costante; partecipazione talvolta poco vivace durante l'attività didattica; rendimento scolastico al di sotto delle personali possibilità. Ritardi nella esecuzione del lavoro assegnato, come pure nella restituzione delle verifiche.
- e. Richiami verbali da parte di insegnanti; eventuali note disciplinari.

VOTO 8

- a. Trasgressioni di articoli del Regolamento scolastico di Istituto, con eventuali profili aggravanti, come la recidiva, la mancanza di miglioramenti e di crescita nella consapevolezza.
 - Atteggiamenti/gesti di indifferenza o di esplicito rifiuto nei confronti della proposta educativa.
- b. Comportamento di disturbo dell'attività didattica; episodi di allontanamento dall'aula; danneggiamento degli ambienti e delle attrezzature della scuola.
 - Uso improprio di dispositivi elettronici durante l'attività didattica
 - Rapporti a volte difficili e poco rispettosi verso docenti e/o allievi.
- c. Frequenza alle lezioni poco regolare, con assenze ritenute strategiche in occasione di verifiche programmate.
 - Numerosi ritardi, non sufficientemente motivati; uscite anticipate prive di serie e documentate motivazioni.
- d. Insufficiente e non convinto impegno di studio; negligenza nell'esecuzione degli impegni scolastici in sede domestica; partecipazione poco attiva alla attività didattica; interesse discontinuo; profitto inferiore alle reali possibilità.
- e. Ripetuti richiami; note disciplinari sul libretto personale; eventuale sospensione per singole lezioni; convocazione dei genitori dal Consigliere o dal Vicepresidente; allontanamento dall'aula per disturbo all'attività didattica.

VOTO 7

- a1. Ripetuti episodi di inosservanza delle disposizioni del Regolamento scolastico di Istituto, con profili aggravanti (recidiva, pubblicità e ricadute negative sulla comunità scolastica).
- a2. Ripetuti e pubblici atteggiamenti/gesti di indifferenza o di rifiuto nei confronti della proposta educativa.
- a3. Violazione ripetuta del regolamento sul fumo, sull'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici; falsificazione di firme sul libretto scolastico o sulle verifiche didattiche.
- b1. Comportamento scorretto e di grave disturbo durante l'attività didattica; mancanza di rispetto nel confronto di insegnanti e compagni.
- b2. Comportamento scorretto durante verifiche e prove in classe (copiatura, uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici).
- b3. Casi di sospensione dalle lezioni per una giornata o ripetute sospensioni da singole lezioni; mancanza di rispetto degli ambienti, delle attrezzature e del materiale della scuola.
- b4. Episodi di bullismo nei confronti dei compagni di scuola, anche per mezzo delle tecnologie (*sms, chat-line, e-mail, social network*).
- c. Irregolare frequenza delle lezioni, con numerose assenze valutate "opportunistiche"; numerosi e non motivati ritardi e/o uscite anticipate, a giudizio del consiglio di classe.

- d. Negligenza nell'esecuzione degli impegni scolastici in sede domestica e trascuratezza nel rispetto delle consegne e delle scadenze.
- e. Note disciplinari segnalate sul libretto personale e/o sul registro di classe, richiamo formale della Presidenza, convocazione dei genitori da parte del Consigliere scolastico o della Presidenza.

II VOTO 6

- a1. Ripetute e gravi violazioni di articoli del regolamento d'Istituto.
- a2. Gravi atteggiamenti/gesti di indifferenza o di rifiuto nei confronti della proposta educativa.
- a3. Violazione ripetuta del regolamento sul fumo, sull'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici; falsificazione di firme sul libretto scolastico o sulle verifiche didattiche
- b1. Mancanze di rispetto verso insegnanti, con profili di particolare gravità, a giudizio del Consiglio di classe.
- b2. Comportamenti gravemente scorretti nei confronti dei compagni (litigiosità, dileggio dei compagni, appropriazione indebita di beni altrui, danni a persone, recidivo uso improprio del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici).
- b3. Ripetuto e grave disturbo dell'attività didattica.
- b4. Episodi di bullismo con profili aggravanti (a giudizio del consiglio di classe), nei confronti dei compagni di scuola, anche per mezzo delle tecnologie (*sms, chat-line, e-mail, social network*).
- c. Assenze ripetute per motivi non riconducibili a problemi di salute debitamente certificati; numerosi ritardi e uscite anticipate non seriamente motivate e documentate.
- d. Sistemica negligenza nell'esecuzione degli impegni scolastici; ripetuta trascuratezza nel rispetto delle consegne e delle scadenze.
- e. Numerose note sul libretto personale, richiamo formale della Presidenza, convocazione dei genitori da parte del Consigliere scolastico o della Presidenza. Sospensioni dalle lezioni per più giornate.

II VOTO insufficiente, al di sotto di 6/10

- a. Nelle valutazioni intermedie: nel caso di comportamenti descritti precedentemente come indicatori per il voto, quando siano caratterizzati da circostanze e profili aggravanti, a giudizio del Consiglio di classe.
- b. In sede di scrutinio finale: oltre ai profili del paragrafo precedente, il Consiglio di classe delibera la valutazione inferiore a sei decimi nei casi e con le circostanze di cui all'art. 7.2 del DPR 122/2009.

Gli allievi con voti di condotta equivalenti ad 8 avranno colloquio di verifica con il Preside, mentre al disotto del voto 8 saranno invitati ad un colloquio con il Direttore per verificare il proseguimento degli studi presso lo stesso Istituto, visto la non adesione e il mancato rispetto del Progetto Educativo.

NOTA

- a. A determinare il voto di comportamento sarà sufficiente **uno solo dei descrittori** esplicitati per l'attribuzione dei relativi voti.
- b. Nella attribuzione del voto di comportamento resta comunque salva la facoltà del Consiglio di classe di valutare i **diversi casi con la discrezionalità** che gli compete, considerata la difficoltà di applicare standard astratti che rappresentino tutta la gamma dei comportamenti dello studente, senza riferimenti a profili e contesti diversi nei quali si manifestano.

c. Lo studente che al termine dell'anno scolastico avrà riportato una valutazione negativa nel comportamento (**voto insufficiente**), si collocherà nella condizione di non potere affrontare proficuamente la classe successiva, e quindi sarà dichiarato **non promosso o non ammesso** agli esami conclusivi, a norma di legge.

Tale valutazione sarà preceduta da un'accurata analisi dei singoli casi, e avrà comportato *in itinere* il coinvolgimento della famiglia.

d. Per gli allievi delle classi del triennio che conseguono un voto di condotta **inferiore all'8**, il punteggio del **credito scolastico**, anche in presenza di crediti formativi, si attesterà sul valore minimo previsto dalla corrispondente banda di oscillazione di cui al DM 99/2009.

Milano, 01.03.2015

Il coordinatore delle attività didattiche/Preside

(dott. Uda Luca)